

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di supporto e manutenzione

Articolo 10 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 11 S: Penali

Articolo 12 S: Corrispettivo

Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 14 S: Risoluzione

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento e diminuzione - Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 12 G: Cauzione

Articolo 13 G: Recesso

Articolo 14 G: Recesso per giusta causa

Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 17 G: Subappalto

Articolo 18 G: Foro esclusivo

Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 21 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "Amministrazione", codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal _____, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., ha indetto - ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in "un unico lotto", per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l'INAIL, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/06/2015, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.consip.it;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stessa;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 628203641A;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l'INAIL - ID 1652

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- f) si precisa che le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi da interferenze e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite da INAIL, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- g) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- h) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III"- Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "IV" Modalità di trasmissione delle fatture, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - prodotti McAfee, in particolare: licenze software, apparecchiature hardware e servizi di supporto e manutenzione, come descritto nel Capitolato tecnico;
 - servizi professionali McAfee di supporto/assistenza sistemistica, per lo sviluppo, il deploy ed il supporto alle attività progettuali, e servizi di addestramento come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.L'Impresa dovrà fornire relativamente ai prodotti descritti nel Capitolato Tecnico:
 - a) servizi di supporto e manutenzione relativi ai prodotti software in licenza d'uso perpetua e alle apparecchiature hardware già in possesso dell'Amministrazione;
 - b) nuove licenze d'uso perpetue di prodotti software e nuove apparecchiature hardware, secondo le modalità descritte all'art. 7 S comma 1;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l'INAIL - ID 1652

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- c) servizio di supporto e manutenzione in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla “data di accettazione della fornitura”, di cui all’art. 8 S, “Verifica di Conformità”, per le nuove licenze d’uso perpetue di cui alla lettera b);
 - d) servizio di supporto e manutenzione a pagamento, a decorrere dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia, per le nuove licenze d’uso perpetue di cui alla lettera b);
 - e) servizio di supporto e manutenzione a pagamento, a decorrere dalla “data di accettazione della fornitura”, di cui all’art. 8 S, “Verifica di Conformità”, per le nuove apparecchiature hardware di cui alla lettera b);
 - f) servizio di supporto tecnico McAfee Enterprise Platinum (inclusi RSAM e Specialist);
 - g) servizi professionali di supporto specialistico connessi alla fornitura:
 - servizi di Supporto/Assistenza Sistemistica;
 - erogazione di sessioni di addestramento;secondo le modalità descritte al successivo art. 10 S.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera b) dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d’uso, redatta in lingua italiana.
 3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
 4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma.
 5. I prodotti dovranno essere consegnati presso la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l’impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico_____.
 6. Salvo diversa indicazione dell’Amministrazione, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale _____, oltre a
 - (*in caso acquisti hw*) _____, .it. Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati. Repertorio Contratto
Tipologia Costruttore ModelloMatricola.
 - (*in caso acquisti licenze e manutenzioni*) _____, .it. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l’identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l’impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d’uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l’utilizzo della licenza stessa.
 7. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l’INAIL - ID 1652

4 di 26

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



8. Tutte le consegne di cui al precedente comma 5 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi dell'Amministrazione. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
9. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
10. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto dell'Amministrazione alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 6, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
11. Il Fornitore consegnerà all'Amministrazione, ai fini della sua approvazione, anche il Piano operativo contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, la configurazione, l'attivazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto ovvero nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dall'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel piano operativo approvato dall'Amministrazione debbano intendersi inderogabili.
12. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, l'Amministrazione rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
13. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
14. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. .
15. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il Dott. _____.
16. L'Impresa comunicherà all'Amministrazione, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.



17. INAIL si obbliga, nei primi tre mesi decorrenti dalla data di avvio della fornitura, come definita nel successivo articolo 2 S comma 1, a richiedere la fornitura di nuove licenze d'uso di prodotti software e apparecchiature hardware di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. b), ad eccezione dell'appliance hw ATD, sulla quale si riserva la possibilità di effettuare o meno l'acquisto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di avvio della Fornitura". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Resta salvo quanto previsto dagli artt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da



apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.



5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 8 S “Verifica di conformità”.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione” in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c.

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
 2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
- < ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >*
3. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall’Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti da una richiesta formale dell’Amministrazione che avverrà a mezzo comunicazione scritta. Tale comunicazione conterrà:
 - a) l’elenco dei prodotti software e delle corrispondenti quantità, relativo alle nuove licenze d’uso perpetue che l’Amministrazione intende acquisire;
 - b) l’elenco delle apparecchiature hardware e delle corrispondenti quantità, che l’Amministrazione intende acquisire.Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
2. L’impresa dovrà concludere il processo di installazione, configurazione e personalizzazione dei prodotti, nonché renderli operativi, entro il termine indicato nel Piano di lavoro, approvato dall’Amministrazione, di cui all’art. 10s e,



comunque, non oltre 30 giorni solari decorrenti dalla data di consegna della fornitura.

3. Ultimate le operazioni di cui al punto precedente, l'Impresa dovrà consegnare alla Amministrazione un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla data del "Rapporto di Fine Installazione" di cui al precedente art. 7 S comma 3, le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte dell'Amministrazione.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo 7 S comma 3, l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. b) entro il termine indicato in sede di Capitolato Tecnico con decorrenza dal Rapporto di Fine Installazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010;
 - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), d) ed e) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f) entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g) entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
6. L'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.



7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 , lett. b) ovvero “Data di accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1, lett. a), d), e), f) e g), da parte dell’Amministrazione.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dall’Amministrazione in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma restando l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S “Penali”. Tutti gli oneri che l’Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
9. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
10. In sede di verifica di conformità, l’Impresa si impegna a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
11. L’impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire all’Amministrazione tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell’Amministrazione.
12. L’Amministrazione nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
15. Su richiesta dell’Impresa, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) e/o il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell’avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nonché a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.



ARTICOLO 9 S

SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE

1. L'Impresa, per l'intera durata contrattuale, si impegna a fornire:
 - a) Servizi di Supporto e manutenzione per ciascuna delle licenze perpetue di cui al precedente art. 1 S comma, 1 lettera a) a partire dalla "Data di avvio della fornitura" di cui all'art. 2 S comma 1;
 - b) Servizi di Supporto e manutenzione di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera c), per ciascuna delle licenze perpetue di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera b) a partire dalla scadenza del periodo di garanzia di cui al successivo comma 2;
 - c) Servizi di Supporto e manutenzione per ciascuna delle apparecchiature hardware di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera a) a partire dalla "Data di avvio della fornitura" di cui all'art. 2 S comma 1;
 - d) Servizi di Supporto e manutenzione di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera c) per ciascuna delle apparecchiature hardware di cui al precedente art. 1 S comma 1, lettera b) a partire dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S comma 7.
2. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia dei prodotti software per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità", nonché il servizio di manutenzione per i successivi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
3. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S "Corrispettivo".
4. Per ogni apparecchiatura hardware e/o per ogni licenza software d'uso perpetua, di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione si riserva di recedere dal servizio di supporto e manutenzione al termine di ciascun anno dall'attivazione del servizio stesso. Il recesso dal servizio sarà formalizzato mediante apposita comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione, inviata all'Impresa con almeno trenta giorni di preavviso.
5. L'Impresa, per la durata contrattuale, a far data dalla "Data di Avvio della Fornitura", di cui all'art. 2 S, comma 1, si impegna a erogare all'Amministrazione il servizio di supporto McAfee denominato: Platinum Enterprise Support con Resident SAM Support e Assigned Product Specialist Support.
6. L'Impresa comunicherà al Responsabile del procedimento designato dalla Amministrazione, di cui all'art. 1 S, comma 14, il Grant Number per effettuare l'apertura della richiesta di intervento direttamente al produttore McAfee e comunque dovrà fornire alla Amministrazione anche la possibilità di aprire l'intervento attraverso chiamata telefonica e/o fax e/o via web, secondo le modalità di cui al successivo comma 11.



7. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
8. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
9. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, l'Amministrazione avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
10. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
11. L'Amministrazione comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, mediante strumento telematico all'indirizzo ____, confermato via fax al numero _____. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax.
12. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 11, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax all'Amministrazione.
13. Per le apparecchiature Hardware, ritenute critiche per il buon funzionamento del Sistema Informativo dell'Istituto, si richiedono tempi di intervento e di ripristino entro le 6 ore lavorative successive alla richiesta d'intervento, formalizzata secondo le modalità di cui al precedente comma 11.
14. Per i prodotti software, in presenza di errori bloccanti, anche dovuti al rilascio di aggiornamenti che provochino disservizio alle apparecchiature dell'Istituto siano esse Server, Personal Computer o appliance, tale blocco deve essere rimosso ed il servizio ripristinato entro 4 ore lavorative dalla richiesta di intervento, formalizzata secondo le modalità di cui al precedente comma 11. In presenza di errori non bloccanti, l'Impresa dovrà ripristinare il servizio entro 24 ore lavorative dalla richiesta di intervento, formalizzata secondo le modalità di cui al precedente comma 11.



15. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
16. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
17. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini di cui ai precedenti commi 13 e 14, l'Amministrazione applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
18. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
19. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
20. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ai precedenti commi 13 e 14 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione, l'Impresa, previa comunicazione all'Amministrazione, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
21. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con l'Amministrazione.
22. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
23. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.



ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico ed a erogare le sessioni di addestramento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g) previa richiesta dell'Amministrazione, che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art.9 S comma 11, confermata via fax al medesimo numero ivi indicato. L'Impresa prende atto che per il servizio di supporto specialistico la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 519 (cinquecentodiciannove) giorni/persona. L'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte i predetti servizi sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della richiesta dell'Amministrazione un piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S. Nel caso la richiesta riguardi i servizi di Supporto/Assistenza Sistemistica il piano di lavoro dovrà riportare anche l'indicazione della descrizione dettagliata dell'attività, la durata, la documentazione tecnica, le figure professionali utilizzate e l'impegno (in termini di giornate/persona).
3. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo all'Amministrazione stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla suddetta comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
4. L'Amministrazione attiverà il servizio, mediante apposita comunicazione all'Impresa di approvazione del Piano di Lavoro.
5. Il servizio dovrà essere erogato entro la data indicata nel Piano di Lavoro approvato dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S.
6. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante un Consuntivo Attività e sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
7. I servizi di supporto specialistico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono:
 - Analisi e stesura del documento architetture con il dettaglio dell'integrazione di ogni singolo componente;
 - Assessment iniziale per installazione del singolo componente;
 - Installazione del componente;
 - Configurazione del componente;
 - Refresh tecnologico dei componenti già in uso;
 - Test e verifiche di funzionamento;
 - Redazione procedure di collaudo;
 - Collaudo;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l'INAIL - ID 1652

15 di 26

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- Attività di verifica, aggiornamenti, tuning e personalizzazioni che si rendono necessarie durante il periodo di produzione delle componenti di sicurezza implementate;
 - Attività di training mediante erogazione di sessioni di addestramento.
8. Il servizio verrà svolto presso la Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00.
9. L'erogazione delle sessioni di addestramento, da tenersi dal lunedì al venerdì all'interno dell'orario 9:00-18:00, potrà svolgersi su richiesta dell'Amministrazione presso la Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma ovvero presso una sede messa a disposizione dell'Impresa comunque ubicata in Roma.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari ad Euro 500,00, per ogni inadempimento.
4. Qualora l'Impresa non consegna il Piano di collaudo entro il termine prescritto all'art. 8 S "Verifica di conformità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero/3 per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1 per ogni giorno di ritardo.
5. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8 S "Verifica di conformità" applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero/3 per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1 per ogni giorno di ritardo.
6. Qualora il ripristino delle apparecchiature hardware non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S comma 13, l'Amministrazione calcolerà la sommatoria delle ore lavorative di ritardo per il ripristino, ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari. Ai fini del calcolo di cui al presente comma si precisa che ciascuna frazione di ora di ritardo verrà arrotondata all'unità immediatamente superiore (esempio: 0,2 ore di ritardo equivale a 1 ora di ritardo).

Classificazione del documento: Consip Public



7. Qualora il ripristino per errori bloccanti sui prodotti software non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S comma 14, l'Amministrazione calcolerà la sommatoria delle ore lavorative di ritardo per il ripristino, ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari. Per errori non bloccanti, qualora il ripristino sui prodotti software non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S comma 14, l'Amministrazione calcolerà la sommatoria delle ore lavorative di ritardo per il ripristino, ed applicherà all'Impresa una penale pari all'0,3‰ (zero/3 per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 48 ore lavorative. Ai fini del calcolo di cui al presente comma si precisa che ciascuna frazione di ora di ritardo verrà arrotondata all'unità immediatamente superiore (esempio: 0,2 ore di ritardo equivale a 1 ora di ritardo).
8. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le 24 ore complessive nel corso di un trimestre, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui ai precedenti art. 9 S "Servizio di manutenzione", l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
9. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S "Servizio di supporto e manutenzione", l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 2 per il rilascio del piano di lavoro, l'Amministrazione applicherà una penale pari 0,3‰ (zero/3 per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 5 per l'aggiornamento del piano di lavoro, l'Amministrazione applicherà una penale pari 0,3‰ (zero/3 per mille) del corrispettivo contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
12. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 300,00 = (trecento/00).
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l'INAIL - ID 1652

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



14. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
17. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
18. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per apparecchiature e prodotti software forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/___) *< ove presenti >* . Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero.
2. Il dettaglio dei corrispettivi contrattuali dovuti relativamente all'oggetto di fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 viene riportato e meglio descritto nell'allegata "Offerta Economica" che, per questo, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa" il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Consuntivo Attività approvato dall'Amministrazione e sulla base delle tariffe indicate al comma successivo.
4. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:



Figura professionale	Euro/giorno
Security Senior Consultant (SSC)	€ _____, ____ = (____/____)
Security Consultant Product Specialist (SCPS)	€ _____, ____ = (____/____)

5. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
9. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
10. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - a) -per il corrispettivo relativo al servizio di manutenzione di cui al precedente all'art. 1 S, comma 1, lett a), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 7;
 - b) -per il corrispettivo relativo alla fornitura di cui all'art. 1S comma 1 lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8 S comma 7;
 - c) -per il corrispettivo relativo al servizio di manutenzione di cui all'art. 1S comma 1 lett. d), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 7;



- d) -per il corrispettivo relativo al servizio di manutenzione di cui all'art. 15 comma 1 lett. e), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8s comma 7;
 - e) -per il corrispettivo relativo al servizio di cui all'art. 15 comma 1 lett. f), l'Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 7;
 - f) -per il corrispettivo relativo al servizio di cui all'art. 15 comma 1 lett. g), l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate relative alle giornate/persona, ovvero alle sessioni di addestramento, effettivamente erogati nel corso del trimestre precedente, a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 7;
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
- < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
- < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.



Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a:
 - i) Nota di consegna ii)Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv)Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti) per i corrispettivi di cui al comma 1 lett. a);
 - i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati, per i corrispettivi di cui al comma 1 lett. a), c) e d);
 - i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese, per i corrispettivi di cui al comma 1 lett. f) e g).
 - le fatture dovranno essere conformi alla pianificazione e rendicontazione effettuata sul sistema condiviso di gestione contrattuale messo a disposizione di Inail.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate ad “INAIL-DIREZIONE CENTRALE PER L’ORGANIZZAZIONE DIGITALE”. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara n. 628203641A attribuito all’acquisizione. In mancanza, non si potrà procedere al pagamento delle fatture stesse, che verranno respinte.
8. Il Fornitore è obbligato ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al “processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Nell’ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato di seguito:
 - CODICE CIG: _____
 - UNITA’ ORGANIZZATIVA: _____
 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: 81GXA9
 - RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: SIMEA
9. Il termine di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricezione sullo SdI della relativa fattura elettronica.
10. Qualora la fatturazione fosse emessa prima della data di emissione del verbale positivo di verifica di conformità da parte del Responsabile del procedimento, i termini di pagamento decorreranno dalla data di emissione del suddetto verbale, così come gli eventuali interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza di detto termine di pagamento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D. Lgs.vo n. 231/2002 e s.m.i.
11. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente bancario o postale n. _____,



intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____ e riporterà il CIG n. _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

12. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione. Eventuali interessi moratori per ritardato pagamento saranno calcolati, in deroga al disposto dell'art. 5 del D. Lgs.vo n. 231/02, al tasso convenzionale pari alla misura del tasso legale in vigore di cui all'art. 1284 c.c.. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ.,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l'INAIL - ID 1652

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art.20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità" , art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
 4. L'Amministrazione, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.



ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sia nei rapporti con l'Amministrazione, sia nei rapporti con i subappaltatori.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l'INAIL - ID 1652

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico;

Articolo 8 S - Verifica di conformità;

Articolo 11 S - Penali;

Articolo 14 S - Risoluzione;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto McAfee per l'INAIL - ID 1652

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



diminuzione;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 12 G - Cauzione;

Articolo 13 G - Recesso;

Articolo 14 G- Recesso per giusta causa;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 17 G - Subappalto;

Articolo 18 G- Foro esclusivo;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa
il legale rappresentante
